

**Contenuti fondamentali per i Comuni del disegno di legge di bilancio 2025**

Si deve in premessa ricordare che i Comuni sono sottoposti a partire dal 2024 ad un taglio di 300 milioni annui per il 2024-25 e di 200 milioni annui per il 2026-28.

1. **Il contenimento della spesa (art. 104)**

si applica con un **accantonamento obbligatorio di parte corrente** spendibile l’anno successivo in conto capitale o con riduzione di disavanzo/debito. La misura dell’accantonamento ammonta per il Comparto dei Comuni a:

130 milioni nel 2025

260 milioni nel 2026

260 milioni nel 2027

1. milioni nel 2028

440 milioni nel 2029

1. **Riduzione/azzeramento fondi parte investimenti**

sul versante dei finanziamenti vigenti riguardanti i finanziamenti per gli investimenti (piccole e medie opere, rigenerazione urbana, progettazione) sono previste riduzioni nel prossimo quinquennio di circa il 20/30%. Viene inoltre azzerato uno specifico dispositivo che obbligava le Regioni ad assegnare ai Comuni fondi per investimento pari al 70% di un fondo di loro spettanza.

1. **Viene stabilità l’obbligatorietà di un saldo annuale complessivo più stringente (art. 104, commi 2 e 9)** rispetto all’attuale *pareggio di bilancio*, comprensivo anche dell’utilizzo avanzi e degli accantonamenti.

Tale obbligo viene però verificato in prima istanza ***a livello di comparto*** e solo in caso di sforamento si potranno applicare sanzioni agli enti inadempienti.

Sulla base dei dati degli ultimi anni, **l’equilibrio in questione è rispettato** per il comparto dei Comuni e il mancato rispetto riguarda circa 600 enti.

1. **Copertura parziale spese per affidamento minori (art. 101)**

È previsto un fondo pluriennale (100 mln. annui nel 2025-27) per contribuire alla copertura parziale delle spese per l’affidamento con sentenza di minori e famiglie in difficoltà. Abbiamo chiesto di aumentare lo stanziamento a circa 250 milioni, è stata manifestata disponibilità a fare una verifica politica almeno per gli anni successivi al 2025. Chiederemo inoltre di modificare la previsione che attualmente prevede una soglia di esclusione al 10%, privilegiando nel criterio di riparto gli enti che mostrano un’incidenza maggiore della spesa per affidamenti rispetto al totale della spesa corrente o sociale.

1. **Inserimento *verticale* di risorse a sostegno della perequazione (art. 100)**

Al fine di attenuare l’impatto della crescita del target perequativo per il raggiungimento della completa perequazione delle risorse comunali (il cui termine resta fissato al 2030**), è previsto uno stanziamento statale aggiuntivo nel FSC** che consentirà di quasi dimezzare l’effetto finanziario medio annuale all’interno del comparto pari a:

56 milioni per il 2025

112 milioni per il 2026

168 milioni per il 2027

224 milioni per il 2028

1. milioni per il 2029

310 milioni dal 2030

L’integrazione relativa al 2025 avverrà con un apposito provvedimento entro il prossimo mese di gennaio, in quanto il riparto del FSC è stato determinato a legislazione vigente presso la Commissione tecnica per i fabbisogni standard e verrà sottoposto all’esame della Conferenza Stato Città nelle prossime settimane.

1. **Incremento risorse per le Città metropolitane e le province (art.102), per il periodo 2025-30 (+50 mln. annui)**, a parità di risorse a regime (600 mln. annui dal 2031)
2. **Sul personale vi è un ingiustificato ritorno al passato, con un turn over al 75% per le assunzioni a tempo indeterminato nell’anno 2025 per tutti i Comuni e Città Metropolitane con più di 20 dipendenti di ruolo in servizio**.

Da un primo e approssimativo calcolo sarebbero circa 3 mila gli Enti rientranti nell’ambito soggettivo della disposizione e con alcuni effetti paradossali dentro un Comparto che già vede una continua contrazione del personale in servizio e che, proprio con la regola della sostenibilità finanziaria, a partire dal 2020, ha faticosamente introdotto un principio virtuoso di governo della spesa per assunzioni di personale diametralmente opposto rispetto alla logica del taglio orizzontale e indifferenziato.

Trattasi dunque, per un anno, di una sovrapposizione, in peius, della regola della cd sostenibilità finanziaria per il calcolo delle capacità assunzionali di Comuni e Città Metropolitane introdotta solo 4 anni fa con quella del turrn over parziale che mette a rischio:

1. le programmazioni triennali dei fabbisogni di personale già approvate e in corso di attuazione, anche con procedure concorsuali già avviate, con evidenti possibili contenziosi con gli eventuali vincitori di concorso;
2. i processi di mobilità tra enti in quanto gli effetti finanziari degli stessi sarebbero diversi a seconda del regime assunzionale di Comuni e Città Metropolitane di provenienza e di destinazione.

Ciò che colpisce maggiormente è la motivazione con cui viene introdotta tale disciplina e cioè l’attuazione della riforma prevista dal Pnrr che invece sarebbe proprio quella messa a maggior rischio.